

STATUTO

STUDIO LUOTTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TARANTO TA CORSO VITTORIO
EMANUELE II 20/2

Numero REA: TA - 203095

Codice fiscale: 03250030735

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 17-03-2020 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato A) al Numero 12316 del Repertorio	
	al Numero 9594 della Raccolta	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita con sede nel comune di Taranto la Società	
	cooperativa denominata "STUDIO LUOTTO SOCIETÀ COOPERATIVA	
	SOCIALE", Società tra professionisti in forma di cooperativa	
	sociale tipo A. La Cooperativa potrà istituire, con delibera	
	dell'Assemblea, sedi secondarie, succursali, agenzie, unità	
	locali e rappresentanze anche altrove.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050	
	(duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con delibera	
	dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci	
	dissenzienti.	
	TITOLO II - SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha	
	scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse	
	generale della comunità alla promozione umana e	
	all'integrazione sociale dei cittadini ai sensi	
	dell'articolo 1 lett. A) della legge 381/91.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del	
	movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi	

	agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà,	
	la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle	
	responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il	
	legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo	
	Stato e le istituzioni pubbliche. La Cooperativa, per poter	
	curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo	
	socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare	
	attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed	
	imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala	
	locale, nazionale e internazionale.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali	
	mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e	
	in special modo volontari ed enti con finalità di	
	solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche	
	all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione	
	responsabile dell'impresa.	
	La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini	
	speculativi tramite la gestione in forma associata	
	dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di	
	occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni	
	economiche, sociali e professionali. Ai fini del	
	raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci	
	instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di	
	lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi	
	altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione	

	coordinata non occasionale, anche in relazione alla loro	
	appartenenza ad una delle due categorie di soci ordinari di	
	cui all'articolo 5 del presente statuto.	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei	
	soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi	
	dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.	
	La cooperativa adotterà apposito regolamento al fine di	
	disciplinare in modo dettagliato lo svolgimento dello	
	scambio mutualistico così come disciplinato dall'art. 2521 e	
	nel rispetto del principio della parità di trattamento tra i	
	soci cooperatori.	
	Tale regolamento disciplina, tra l'altro: - le	
	caratteristiche dei soci che svolgono attività professionale;	
	i criteri e le modalità affinché l'esecuzione dell'incarico	
	professionale conferito alla cooperativa sia eseguito solo	
	dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della	
	prestazione professionale richiesta; - i criteri e le	
	modalità affinché la designazione del socio professionista	
	sia compiuta dal cliente e, in mancanza di tale	
	designazione, il nominativo debba essere previamente	
	comunicato per iscritto all'utente; - i criteri e le	
	modalità con i quali il socio incaricato può avvalersi di	
	ausiliari ovvero può essere sostituito, il tutto nel	
	rispetto degli obblighi di informazione verso il cliente e	
	del dissenso del medesimo previsti dalla vigente normativa;	

	- le caratteristiche del rapporto di lavoro autonomo in	
	considerazione della natura delle prestazioni professionali,	
	nonché degli eventuali altri rapporti di lavoro previsti dal	
	presente articolo; - le modalità di remunerazione.	
	I soci professionisti per i quali l'iscrizione al rispettivo	
	Ordine equivale ad un divieto di instaurare rapporti di	
	lavoro di tipo subordinato, dovranno instaurare rapporti di	
	lavoro ai sensi dell'articolo 2222 c.c.. Gli altri potranno	
	scegliere altrimenti. Altrettanto ovviamente per i soci non	
	professionisti si potranno adottare tutte le forme di lavoro	
	previste dall'Ordinamento. La cooperativa si propone, nel	
	contempo di far conseguire ai propri soci fruitori i servizi	
	che costituiscono oggetto della sua attività.	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti	
	mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il	
	principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.	
	In funzione della quantità e della qualità dei rapporti	
	mutualistici, la parità di trattamento deve essere	
	rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi. La Cooperativa aderisce alla Confederazione	
	Cooperative Italiane.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Con riferimento alle attività comprese nella lettera A) del	
	primo comma dell'art. 1 della legge 381/91, la cooperativa,	

	senza finalità di lucro, si propone di offrire,	
	nell'interesse mutualistico dei soci, servizi in campo	
	sociale, assistenziale, educativo e formativo. Qualora	
	specifiche norme di legge riservino determinate attività ad	
	iscritti in specifici albi o registri professionali, tali	
	attività debbono essere svolte unicamente da soci	
	professionisti iscritti ai medesimi albi o registri. La	
	cooperativa provvede a stipulare una polizza di	
	assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla	
	responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai	
	singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività	
	professionale. Considerata l'attività mutualistica della	
	società, così come sopra definita, nonché i requisiti e gli	
	interessi dei soci come più oltre determinati, la	
	cooperativa, operando anche in collaborazione con enti	
	pubblici e privati, ha come oggetto lo svolgimento di quanto	
	appresso: servizi odontoiatrici, attività di studi medici e	
	odontoiatrici, attività odontoiatriche generali o	
	specialistiche, ad esempio odontoiatria, endodonzia e	
	odontoiatria pediatrica, trattamento delle patologie del	
	cavo orale, attività ortodontiche, laboratori di analisi	
	cliniche, Laboratori di igiene e profilassi, servizi	
	ospedalieri, gestione di ospedali e case di cura generici e	
	specialistici, Istituti, cliniche, poliambulatori e	
	policlinici, e strutture assistenziali simili; - servizi di	

	studi medici e di assistenza infermieristica, Studi di	
	omeopatia e di agopuntura; centri di fisioterapia;	
	ambulatori e poliambulatori del Servizio Sanitario	
	Nazionale; attività dei centri di radioterapia, dei centri	
	di dialisi; centri di medicina estetica; gestione e/o	
	partecipazione di servizi di assistenza sanitaria, servizi	
	ambulatoriali e/o poliambulatoriali volti alla tutela della	
	salute, alla prevenzione e alla diagnosi precoce di ogni	
	forma di malattia, servizi odontoiatrici e odontotecnici,	
	servizi di oculistica, medicine alternative, attività	
	fisioterapiche e riabilitative rivolte principalmente a	
	soggetti in situazioni di disagio sociale; - organizzare e	
	gestire, a favore dei soggetti di cui sopra, ogni attività o	
	servizio di carattere sanitario, socio-sanitario,	
	assistenziale ed educativo, incluse le attività di	
	assistenza, sostegno e riabilitazione.	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti	
	norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque	
	altra attività connessa o affine alle attività	
	sopraelencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e	
	concludere tutte le operazioni di natura immobiliare,	
	mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie	
	od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque,	
	sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime	
	compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini,	

	attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi	
	sociali.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno	
	svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di	
	esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è	
	richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	
	La società potrà costituire fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992, n. 59 ed	
	eventuali norme modificative ed integrative.	
	La Cooperativa potrà altresì assumere partecipazioni in	
	altre imprese a scopo di stabile investimento e non di	
	collocamento sul mercato, purché ciò non determini	
	fattispecie di incompatibilità con l'esercizio delle	
	attività professionali sopra indicate	
	Il consiglio di amministrazione è autorizzato a compiere le	
	operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle	
	condizioni e nei limiti ivi previsti.	
	La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito	
	di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una	
	sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento	
	approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti	
	limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini	
	del raggiungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso	
	esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il	

	pubblico.	
	TITOLO III - SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci cooperatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore	
	al minimo stabilito dalla legge. Possono assumere la	
	qualifica di soci cooperatori le persone fisiche	
	appartenenti alle seguenti categorie: - soci ordinari	
	lavoratori.	
	Possono essere soci ordinari tutte le persone fisiche, di	
	ambo i sessi: - che siano iscritte negli appositi Ordini,	
	Albi e Collegi, anche in differenti sezioni, compresi i	
	cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in	
	possesso del titolo di studio abilitante, per l'esercizio	
	delle attività professionali previste dal precedente	
	articolo 4; - che, pur non possedendo i requisiti di cui	
	alla precedente lettera a), siano in grado di svolgere -per	
	la loro capacità professionale, attitudine e	
	specializzazione- prestazioni tecniche coerenti e	
	strumentali all'esercizio delle attività previste dal	
	precedente articolo 4.	
	La partecipazione in qualità di socio ordinario alla	
	cooperativa è incompatibile con la partecipazione ad altra	
	società di professionisti, soci volontari, persone fisiche	
	che prestano la loro attività lavorativa gratuitamente,	
	esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli	

	effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla	
	legge; - soci fruitori, persone fisiche che usufruiscono,	
	anche indirettamente, dei servizi della cooperativa.	
	Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche,	
	pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il	
	finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative	
	sociali. Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del	
	Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle	
	categorie su indicate. Non possono in nessun caso essere	
	soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non	
	riabilitati, nonché coloro che esercitino in proprio imprese	
	in concorrenza con quella dalla Cooperativa.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di	
	soci cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del	
	codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati	
	dal presente articolo, e compatibilmente con le previsioni	
	normative e regolamentari in materia del competente Ordine	
	professionale. Il numero dei soci ammessi alla categoria	
	speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero	
	totale dei soci cooperatori. In tale categoria speciale	
	potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro	
	inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro	
	formazione, soggetti in grado di contribuire al	
	raggiungimento degli scopi sociali. La durata	

	dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei	
	limiti di legge, viene fissata dal consiglio di	
	amministrazione al momento dell'ammissione. Il socio	
	appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo	
	nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e	
	non può rappresentare altri soci. I soci appartenenti alla	
	categoria speciale non possono essere eletti nel consiglio	
	di amministrazione della Cooperativa.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10	
	del presente statuto, il socio appartenente alla categoria	
	speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso	
	di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo	
	al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo	
	spirare del suddetto termine. Costituiscono cause di	
	esclusione del socio appartenente alla speciale categoria,	
	oltre a quelle individuate dall'articolo 11 del presente	
	statuto: - l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai	
	momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa; -	
	il mancato adeguamento agli standard produttivi della	
	Cooperativa o il non rispetto degli impegni di	
	partecipazione all'attività economica della stessa,	
	finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione	
	aziendale; - verificatasi una causa di esclusione, il socio	
	appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso	

	dal consiglio di amministrazione anche prima della scadenza	
	fissata al momento della sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio	
	appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il	
	diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti	
	ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che	
	spettano ai soci di cui all'articolo 5 del presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore	
	deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura	
	del consiglio di amministrazione, nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto	
	non previsto nel presente titolo, si applicano le	
	disposizioni dei soci cooperatori.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al	
	Consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà	
	contenere, se trattasi di persona fisica: - l'indicazione	
	del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita,	
	codice fiscale nonché indirizzo di posta elettronica e	
	numero di fax; - l'indicazione dell'effettiva attività	
	svolta, della condizione o capacità professionale, delle	
	specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti	
	richiesti dallo statuto; - la dichiarazione attestante	
	l'indicazione del titolo di iscrizione, abilitazione e	
	iscrizione all'Ordine/Albo professionale, dell'effettiva	

	attività svolta e delle specifiche competenze in possesso, e	
	se cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, il	
	titolo di studio abilitante, per l'esercizio delle attività	
	professionali di cui all'articolo 4; - la dichiarazione di	
	non partecipare ad altra società di professionisti,	
	l'ammontare della quota di capitale che propone di	
	sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né	
	superiore ai limiti di legge; - la categoria di soci	
	cooperatori alla quale richiede di essere ammesso; - la	
	dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il	
	presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), e) ed	
	f), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione: -	
	a.1) l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	condizione o capacità professionale, delle specifiche	
	competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti	
	dallo statuto; - b.1) l'impegno a conferire la propria	
	opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le	
	modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in	
	rapporto alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa.	
	Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), e) ed	
	f), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:	

	a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il	
	conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei	
	termini stabiliti dai regolamenti interni; b.2)	
	l'indicazione delle specifiche competenze possedute.	
	Chi intende essere ammesso come socio fruitore, oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), e) ed	
	f), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:	
	a.3) l'impegno ad usufruire, dei servizi offerti dalla	
	cooperativa.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice	
	civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre	
	a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e) ed f)	
	relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione	
	dovrà contenere le seguenti informazioni: - la ragione	
	sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede	
	legale, il codice fiscale, la partita IVA, nonché	
	l'indirizzo di posta elettronica ed il numero di fax; - la	
	delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;	
	h) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	Il Consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei	
	requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla	
	domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo	
	scopo mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di	

	amministrazione, sul libro dei soci.	
	Il Consiglio di amministrazione deve, entro sessanta giorni,	
	motivare la deliberazione di rigetto della domanda di	
	ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la	
	domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di	
	amministrazione chi l'ha proposta può, entro il termine di	
	decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del	
	diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea,	
	la quale delibera sulle domande non accolte, se non	
	appositamente convocata, in occasione della successiva	
	convocazione. Il Consiglio di amministrazione, nella	
	relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al	
	bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte	
	con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 8 (Obblighi dei soci)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e	
	dallo statuto, i soci sono obbligati: - al versamento, con	
	le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di	
	amministrazione: del capitale sottoscritto; dell'eventuale	
	tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di	
	istruttoria della domanda di ammissione; del sovrapprezzo	
	eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di	
	approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di	
	amministrazione; all'osservanza dello statuto, dei	
	regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli	

	organi sociali.	
	In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto	
	nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:	
	a.1) all'osservanza del codice deontologico del proprio	
	ordine, Albo, Collegio, ai sensi della vigente normativa.	
	I soci ordinari sono obbligati altresì a mettere a	
	disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro	
	in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta,	
	nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile	
	per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore	
	rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della	
	cooperativa.	
	b.1) a mettere a disposizione le proprie capacità	
	professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed	
	allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle	
	prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa,	
	secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro	
	instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa	
	stessa.	
	In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nei	
	precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:	
	a.2) a prestare la propria attività di volontariato nei	
	modi e nei limiti di quanto previsto negli appositi	
	regolamenti interni. Per tutti i rapporti con la Cooperativa	
	il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.	

	La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla	
	ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con	
	lettera raccomandata alla Cooperativa. Il socio è tenuto a	
	comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle	
	informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o	
	successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal	
	momento della loro comunicazione alla Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde: per recesso, esclusione,	
	fallimento o per causa di morte, se il socio è persona	
	fisica; per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento,	
	liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2473 c.c.), e	
	fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può	
	recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non sia più in grado di partecipare all'attività	
	volta al raggiungimento degli scopi sociali; il cui rapporto	
	di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause	
	attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la	
	Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi	
	in dettaglio in apposito regolamento;	
	d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	Cooperativa.	

	Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purchè siano	
	decorsi almeno 2 esercizi sociali dalla loro ammissione in	
	cooperativa. Il recesso dei soci fruitori e dei soci	
	volontari è libero. Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante	
	raccomandata con avviso di ricevimento alla Cooperativa. Il	
	Consiglio di amministrazione deve esaminarla entro sessanta	
	giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti	
	dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante	
	raccomandata con avviso di ricevimento; in caso di diniego	
	il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio	
	Arbitrale. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il	
	rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici, il	
	recesso ha parimenti effetto dalla comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo,	
	per i soci lavoratori, il periodo di preavviso eventualmente	
	previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro	
	instaurati, salvi il rispetto degli obblighi assunti nei	
	confronti della cooperativa in sede di affidamento	
	dell'incarico professionale	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di	
	amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge,	

	nei confronti del socio che: non sia più in grado di	
	concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che	
	abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione ovvero,	
	nel caso di socio lavoratore, che abbia cessato, in via	
	definitiva, il rapporto di lavoro con la cooperativa o, nel	
	caso di socio volontario, che abbia cessato in via	
	definitiva l'attività di volontariato, ovvero, nel caso di	
	socio fruitore, che abbia cessato in via definitiva la	
	fruizione dei servizi; - risulti gravemente inadempiente per	
	le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai	
	regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che	
	ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere	
	adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del	
	Consiglio di amministrazione di accordare al socio un	
	termine non superiore a 30 giorni per adeguarsi; - previa	
	intimazione da parte del Consiglio di amministrazione, non	
	adempia entro 30 giorni, al versamento del valore delle	
	quote sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla	
	Società a qualsiasi titolo; - svolga o tenti di svolgere	
	attività in concorrenza con la Cooperativa; -	
	nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere	
	comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o	
	inadempimenti tali da determinare la risoluzione del	
	rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta	
	causa o giustificato motivo; - che venga cancellato dal	

	proprio Ordine, Albo o Collegio con provvedimento	
	definitivo. In tal caso, il socio dovrà essere escluso entro	
	tre mesi dalla data in cui il relativo provvedimento di	
	cancellazione sia divenuto definitivo; - il cui rapporto di	
	lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa	
	per inadempimento. L'esclusione è comunicata al socio	
	mediante raccomandata con avviso di ricevimento.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione all'Assemblea dei soci, nel termine di sessanta	
	giorni dalla comunicazione del provvedimento. L'esclusione	
	comporta in ogni caso la risoluzione del rapporto di lavoro.	
	L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del	
	socio del provvedimento di esclusione.	
	Art. 12 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota	
	interamente liberata, eventualmente rivalutata, nella misura	
	e con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Art. 13 (Rimborso della quota)	
	I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso	
	esclusivamente delle quote interamente liberate,	

	eventualmente rivalutate. La liquidazione della	
	partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione	
	alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme	
	ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle	
	quote e il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora	
	sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato	
	destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi	
	dell'articolo 2545 quinquies, comma 3, del codice civile.	
	Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o	
	l'esclusione del socio. Il pagamento deve essere fatto entro	
	centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.	
	Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in	
	favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio	
	deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni	
	dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto	
	operativo. Il valore delle quote per le quali non sarà	
	richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con	
	delibera del consiglio di amministrazione alla riserva	
	legale. I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo	
	11, lettere b), c) e d) dovranno provvedere al risarcimento	
	dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove	

	determinata dal regolamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal	
	rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento	
	della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti,	
	il credito derivante da penali, ove previste da apposito	
	regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni	
	mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui	
	all'articolo 1243 del codice civile. Il socio che cessa di	
	far parte della Società risponde verso questa, per il	
	pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal	
	giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV - SOCI SOVVENTORI	
	Art. 15 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del	
	presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa	
	soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge	
	31.1.1992, n. 59.	
	Il socio sovventore può far parte di una società	
	professionale solo quando:	
	a) sia in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per	

	l'iscrizione all'albo professionale cui la società è	
	iscritta, compresa la mancata applicazione, anche in primo	
	grado, di misure di prevenzione personali o reali;	
	b) non abbia riportato condanne definitive per una pena pari	
	o superiore a due anni di reclusione per la commissione di	
	un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta	
	riabilitazione;	
	c) non sia stato cancellato da un albo professionale per	
	motivi disciplinari. Tali incompatibilità si applicano anche	
	ai legali rappresentanti e agli amministratori delle	
	società, le quali rivestono la qualità di socio per finalità	
	d'investimento di una società professionale	
	Art. 16 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da	
	quote nominative trasferibili.	
	La quota ha un valore minimo pari a euro 500,00	
	(cinquecento). I conferimenti dei soci sovventori	
	confluiscono nel fondo per il potenziamento aziendale di cui	
	al successivo articolo 20, numero uno, lettera b) del	
	presente statuto.	
	Art. 17 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e	
	trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di	
	amministrazione. Il socio che intenda trasferire la quota	

	deve comunicare al Consiglio di amministrazione il proposto	
	acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente	
	indicato dal socio che intende trasferire la partecipazione,	
	il Consiglio di amministrazione provvederà ad indicarne	
	altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a	
	chiunque.	
	Art. 18 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve	
	essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che	
	determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e	
	l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione	
	in favore dei soci cooperatori. La deliberazione	
	dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono	
	attribuiti al Consiglio di amministrazione ai fini	
	dell'emissione della partecipazione.	
	Art. 19 (Diritti dei soci sovventori)	
	I diritti spettanti ai soci sovventori sono così	
	disciplinati: - il tasso di remunerazione delle quote	
	sottoscritte è pari a due punti percentuali in più del	
	dividendo previsto per i soci cooperatori; - qualora si	
	debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte	
	di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo	
	costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in	

	proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito	
	dai soci cooperatori; - ai soci sovventori è attribuito il	
	diritto di eleggere un terzo dei componenti il Consiglio di	
	amministrazione. I voti spettanti al socio sovventore sono	
	attribuiti come segue, in relazione all'ammontare dei	
	conferimenti effettuati: - 1 voto fino a 2.000,00 euro di	
	capitale sottoscritto; - 2 voti oltre 2.000,00 euro e fino a	
	10.000,00 euro di capitale sottoscritto; - 3 voti oltre	
	10.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro di capitale	
	sottoscritto; - 4 voti oltre 50.000,00 euro e fino a	
	100.000,00 euro di capitale sottoscritto; - 5 voti oltre	
	100.000,00 euro di capitale sottoscritto.	
	In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono	
	superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o	
	rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque	
	motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori	
	verranno computati applicando un coefficiente correttivo	
	determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad	
	essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi	
	portati; - i soci sovventori hanno diritto di recedere	
	trascorsi 2 anni dalla loro ammissione a semplice richiesta.	
	La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione	
	della notifica del recesso stesso.	
	TITOLO V - PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 20 (Elementi costitutivi)	

	Il patrimonio della società è costituito:	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori	
	rappresentati da quote di pari valore. Il valore della quota	
	detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti	
	di legge;	
	b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori,	
	confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;	
	dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di	
	cui all'articolo 22 e con il valore delle quote	
	eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed	
	agli eredi di soci deceduti; - dall'eventuale sovrapprezzo	
	delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi	
	del precedente articolo 8; - dalla riserva straordinaria; -	
	da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista	
	per legge.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per	
	statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante	
	la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.	
	Art. 21 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la Società	
	fatto salvo il diritto di recesso.	
	Art. 22 (Bilancio d'esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 (trentuno)	

	dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale	
	il Consiglio di amministrazione provvede alla redazione del	
	progetto di bilancio. Il progetto di bilancio deve essere	
	presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro	
	centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale,	
	ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il	
	bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari	
	esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della	
	Società, segnalate dal Consiglio di amministrazione nella	
	relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota	
	integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore	
	a quella stabilita dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31	
	gennaio 1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge	
	medesima;	
	c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;	
	d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei	
	limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della	
	legge 31 gennaio 1992, n. 59;	
	e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	

	prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme	
	restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla	
	costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve	
	divisibili tra i soci non cooperatori. L'Assemblea può	
	sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non	
	cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative	
	a mutualità prevalente.	
	Art. 23 (Ristorni)	
	Il Consiglio di amministrazione che redige il progetto di	
	bilancio di esercizio, può appostare somme al conto	
	economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le	
	risultanze dell'attività mutualistica. L'Assemblea, che	
	approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione	
	dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti.	
	I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono	
	maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in	
	nessun caso superare la misura del trenta per cento dei	
	trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo	
	3, comma uno e comma due, lettera a), della legge 3 aprile	
	2001 n. 142. La ripartizione del ristorno ai singoli soci,	
	dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità	
	degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa	
	ed il socio stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto	
	in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo	

	2521, ultimo comma, del codice civile e da predisporre a	
	cura del Consiglio di Amministrazione, sulla base dei	
	seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra	
	loro distinti per ciascuna categoria di soci cooperatori.	
	Per i soci lavoratori si terrà conto di: - ore lavorate e	
	retribuite nel corso dell'anno, qualifica professionale, il	
	ruolo le responsabilità assunte all'interno della cooperativa	
	compensi erogati, il compenso economico percepito in	
	relazione alla prestazione professionale ovvero la	
	retribuzione corrisposta tempo di permanenza in cooperativa,	
	tipologia del rapporto di lavoro.	
	Per i soci fruitori si terrà conto del valore economico dei	
	servizi forniti e remunerati nell'esercizio.	
	I ristorni, destinati ai soci lavoratori o ai soci fruitori,	
	potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione	
	diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale	
	posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di	
	azioni di sovvenzione.	
	TITOLO VI - ORGANI SOCIALI	
	Art. 24 (Organi sociali)	
	Sono organi della Cooperativa:	
	l'Assemblea dei soci; il Consiglio di amministrazione;	
	l'organo di controllo, se nominato.	
	Art. 25 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'Assemblea: - approva il bilancio e destina gli utili; -	

	approva il bilancio sociale secondo quanto previsto dal	
	Decreto Legislativo n. 112 del 2017; - delibera	
	sull'emissione delle quote destinate ai soci sovventori; -	
	procede alla nomina e revoca del Consiglio di	
	amministrazione; -procede all'eventuale nomina dell'organo	
	di controllo; - determina la misura dei compensi da	
	corrispondere agli Amministratori ed all'organo di controllo	
	se nominato; - delibera di compiere operazioni che	
	comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto	
	sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante	
	modificazione dei diritti dei soci; - provvede alle	
	modifiche dell'Atto Costitutivo; - delibera sull'eventuale	
	erogazione del rimborso ai sensi dell'articolo 23 del	
	presente statuto; - delibera l'eventuale stato di crisi	
	aziendale; approva il regolamento interno di lavoro, così	
	come previsto dall'articolo 6 L.142/01 e gli eventuali	
	regolamenti interni; - delibera sulla responsabilità degli	
	Amministratori e dei componenti dell'organo di controllo; -	
	nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgimento	
	della liquidazione; - delibera su tutti gli altri oggetti	
	riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente	
	Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori	
	ovvero tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti	
	sottopongano alla sua approvazione.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al	

	precedente punto g) deve essere redatto da un Notaio.	
	Art. 26 (Convocazione dell'assemblea)	
	L'Assemblea viene convocata, dal Consiglio di	
	amministrazione, con avviso contenente l'ordine del giorno,	
	il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda	
	convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso	
	da quello della prima. L'Assemblea è convocata presso la	
	sede sociale, ma può anche riunirsi in luogo diverso da	
	quello in cui si trova la sede sociale, purchè in Italia.	
	L'avviso di convocazione deve essere comunicato tramite PEC	
	o con lettera raccomandata A/R inviata ai soci o consegnata	
	a mano almeno otto giorni prima dell'adunanza. In	
	alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante	
	comunicazione trasmessa ai soci a mezzo fax o posta	
	elettronica, ai recapiti risultanti dal libro soci, a	
	condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto	
	ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi	
	indicati all'articolo 22. L'Assemblea inoltre può essere	
	convocata dal Consiglio di amministrazione ogni volta esso	
	ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza	
	ritardo, e comunque non oltre 15 (quindici) giorni dalla	
	richiesta, qualora ne sia fatta richiesta scritta	
	dall'organo di controllo se nominato o da tanti soci che	
	rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i	

	soci.	
	In assenza delle prescritte formalità per la convocazione,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e	
	tutti gli Amministratori e i componenti dell'organo di	
	controllo, se nominato, siano presenti ovvero informati	
	della riunione. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può	
	opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si	
	ritenga sufficientemente informato.	
	Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei	
	voti dei soci aventi diritto al voto. In seconda	
	convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque	
	sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi	
	diritto al voto. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta	
	dei voti presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti	
	all'ordine del giorno, fatta eccezione per le deliberazioni	
	di cui all'ultimo comma del successivo articolo 28.	
	Art. 28 (Voto ed intervento)	
	Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle	
	Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultino	
	iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che	
	non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto,	

	qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19.	
	I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non	
	devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei	
	soci professionisti di cui al punto 1) dell'articolo 5	
	presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per	
	qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci	
	finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la	
	misura consentita, applicando un coefficiente correttivo	
	determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad	
	essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi	
	portato. L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati	
	in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a	
	condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i	
	principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci,	
	ed in particolare a condizione che: - sia consentito al	
	Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio	
	di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e	
	la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento	
	dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della	
	votazione; - sia consentito al soggetto verbalizzante di	
	percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di	
	verbalizzazione; - sia consentito agli intervenuti di	
	partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione	
	simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; - vengano	

	indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di	
	Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura	
	della Cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno	
	affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo	
	ove saranno presenti il Presidente e il soggetto	
	verbalizzante.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro	
	socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima	
	categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia	
	Amministratore, Sindaco della Cooperativa.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di 2 soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del	
	rappresentante in bianco. Il socio imprenditore individuale	
	può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge,	
	dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il	
	secondo che collaborano all'impresa.	
	I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea	
	dal loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai	
	medesimi designato.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema	
	dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato	
	dall'Assemblea, legalmente consentito.	
	Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza	

	relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro	
	sistema legalmente deliberato dall'Assemblea.	
	Art. 29 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in	
	assenza anche di questi, dalla persona designata	
	dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei	
	presenti. Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche	
	non socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il	
	verbale è redatto da un Notaio. Funzione, poteri e doveri	
	del Presidente sono regolati dalla legge.	
	Art. 30 (Consiglio di amministrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di	
	Consiglieri variabile da 3 a 5 eletti dall'Assemblea che ne	
	determina, di volta in volta, il numero. Il Consiglio di	
	Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il	
	Vicepresidente. Non possono assumere la carica di Presidente	
	i rappresentanti di società costituite da un unico socio	
	persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti con	
	scopo di lucro. L'amministrazione della cooperativa può	
	essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la	
	maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci	
	cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci	
	cooperatori persone giuridiche. Gli Amministratori non	
	possono essere nominati per un periodo superiore a tre	

	esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per	
	l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio	
	della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili.	
	Art. 31 (Compiti del consiglio di amministrazione)	
	Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi	
	poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli	
	riservati alla decisione dei soci dalla legge. Il Consiglio	
	di Amministrazione può delegare parte delle proprie	
	attribuzioni, ad eccezione della redazione del progetto di	
	bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché di	
	quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in	
	materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e	
	delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i	
	soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un	
	Comitato esecutivo formato da alcuni Amministratori,	
	determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali	
	modalità di esercizio della delega.	
	Art. 32 (Convocazioni e deliberazioni del consiglio di	
	amministrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,	
	oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei	
	Consiglieri. La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo	
	lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima	
	dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in	

	modo che i Consiglieri ed i componenti dell'organo di	
	controllo se nominato ne siano informati almeno un giorno	
	prima della riunione. Nel caso di inerzia o impossibilità	
	del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal	
	Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia	
	anche dall'Amministratore in carica più anziano. Le adunanze	
	del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi	
	intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite	
	di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono	
	comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni: - che	
	siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il	
	Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione	
	e sottoscrizione del verbale; - che sia effettivamente	
	possibile al Presidente della riunione accertare l'identità	
	degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione,	
	constatare e proclamare i risultati della votazione; - che	
	sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; - che	
	sia consentito agli intervenuti partecipare alla	
	discussione, intervenire in tempo reale durante la	
	trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla	
	votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno,	
	nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o	
	trasmettere documenti.	

	Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera	
	tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve	
	pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la	
	sottoscrizione del verbale sul relativo libro.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	In caso di parità di voti la deliberazione proposta si	
	intende approvata o non approvata a seconda di come ha	
	votato chi presiede la seduta.	
	Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri	
	Amministratori ed all'organo di controllo, se nominato, di	
	ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in	
	una determinata operazione della Società, precisandone la	
	natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di	
	Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere	
	l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di	
	Amministrazione.	
	Art. 33 (Integrazione del consiglio di amministrazione)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti del	
	consiglio di amministrazione, gli altri provvedono a	
	sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice	
	civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione	
	da parte dell'organo di controllo qualora quest'ultimo non	
	sia nominato. Se viene meno la maggioranza dei componenti il	
	Consiglio di Amministrazione, quelli rimasti in carica	
	devono convocare l'Assemblea perché provveda alla	

	sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati	
	scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro	
	nomina. In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i	
	componenti il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea deve	
	essere convocata d'urgenza dall'organo di controllo, se	
	nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di	
	ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'organo	
	di controllo l'assemblea può essere convocata da ogni socio.	
	Art. 34 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti ai	
	componenti il Consiglio di Amministrazione e ai membri del	
	Comitato Esecutivo, se nominato. Spetta al consiglio di	
	amministrazione, sentito il parere dell'organo di controllo,	
	se nominato, determinare la remunerazione dovuta a singoli	
	Amministratori investiti di particolari cariche. L'Assemblea	
	può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di	
	fine mandato.	
	Art. 35 (Rappresentanza)	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la	
	rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in	
	giudizio. La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei	
	limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri	
	Delegati, se nominati. Il consiglio di amministrazione può	
	nominare Direttori Generali, Istitutori e Procuratori	
	Speciali. In caso di assenza o di impedimento del	

	Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al	
	Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova	
	dell'assenza o dell'impedimento del Presidente. Il	
	Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti	
	delle deleghe agli stessi conferite, potrà conferire	
	speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad	
	altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle	
	norme legislative vigenti al riguardo.	
	Art. 36 (Organo di controllo)	
	L'Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via	
	facoltativa, nomina un sindaco unico o un revisore legale (o	
	società di revisione legale) quale organo di controllo.	
	L'Assemblea potrà altresì, in alternativa, nominare, quale	
	organo di controllo, un collegio sindacale, il quale, in	
	questo caso, si comporrà di tre membri effettivi e due	
	supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso	
	dei requisiti previsti dalla legge. Il Presidente del	
	Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea. L'organo di	
	controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data	
	dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica. La retribuzione	
	annuale dell'organo di controllo è determinata	
	dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo	
	di durata dell'ufficio. Il Collegio Sindacale o il sindaco	
	unico, quando nominati, esercitano anche la revisione legale	

	dei conti e dovranno essere scelti fra i revisori legali in	
	possesso dei requisiti di legge	
	TITOLO VII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 37 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa	
	nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	In particolare, la Cooperativa si scioglie qualora venga	
	meno la prevalenza dei soci professionisti, salvo che la	
	stessa non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza nel	
	termine perentorio di sei mesi.	
	Art. 38 (Devoluzione del patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel	
	seguente ordine: - a rimborso delle quote effettivamente	
	versate dai soci sovventori, eventualmente rivalutate a	
	norma del precedente articolo 22, lettera d) e dei dividendi	
	deliberati e non ancora corrisposti; - a rimborso delle	
	quote effettivamente versate dai soci cooperatori,	
	eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22,	
	lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora	
	corrisposti; - al Fondo mutualistico per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della	
	legge 31 gennaio 1992, n. 59.	
	TITOLO VIII - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 39 (Regolamenti)	

	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e	
	soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i	
	soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	
	dell'attività mutualistica, Il consiglio di amministrazione,	
	oltre al regolamento di cui all'articolo 6 della legge	
	142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti	
	sottoponendoli successivamente all'approvazione	
	dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le	
	modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno	
	essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati	
	Tecnici, se verranno costituiti.	
	Art. 40 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve	
	e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di	
	riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo	
	e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto	
	osservati. In particolare ai sensi dell' articolo 2514 del	
	codice civile la Cooperativa: - non potrà distribuire	
	dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei	
	buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo	
	rispetto al capitale effettivamente versato; - non potrà	
	remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	

	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; -	
	non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori; -	
	dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa,	
	l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale	
	sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	Art. 41 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le	
	vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice	
	civile contenente la "disciplina delle società cooperative",	
	a norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano,	
	in quanto compatibili, le norme delle società a	
	responsabilità limitata, e in materia di società tra	
	professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12	
	novembre 2012, n. 183, e successive modificazioni ed	
	integrazioni.	
	Firmati: Vincenzo Luotto, Massimiliano Luotto, Alessandro	
	Luotto, Emilia Mobilio Notaio. Vi è il sigillo.	

44 di 44